Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 284 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 55, concernente la certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, del 23 febbraio 1948, all'art. 3 devono sopprimersi le linee 6ª e 7ª.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1734.

Modificazioni all'art. 1 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, contenente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, contenente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, contenente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, è così modificato:

« I pagamenti fino a L. 5000, dovuti dallo Stato e dalle Aziende autonome da esso dipendenti, ovvero da farsi a favore dello Stato e delle Aziende medesime, vengono eseguiti arrotondando a lire intere le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

I pagamenti superiori alle L. 5000 si eseguono per somme arrotondate di 5 in 5 lire, trascurando le frazioni non superiori a L. 2 e 50 centesimi.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle singole liquidazioni di somme comunque dovute dallo Stato o dalle Aziende autonome da esso dipendenti ovvero da effettuarsi a favore dello Stato e delle Aziende medesime, quand'anche formino oggetto di un unico titolo di liquidazione o di pagamento. L'arrotondamento si opera sia sull'importo lordo delle singole liquidazioni, sia sulle singole ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, per le quali ultime l'arrotondamento stesso viene effettuato, indipendentemente dal loro ammontare, a lira intera.

Nulla è innovato alle disposizioni relative all'arrotondamento stabilito in materia tributaria ed in leggi speciali ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 173. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1735.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Parma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Viste le proposte relative a modificazioni dello statuto formulate dall'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

CAP. III.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;
e) la laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 27. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) geometria superiore;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica matematica;
8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1) matematiche complementari;
2) teoria delle funzioni;
3) geometria differenziale;
4) fisica superiore;
5) fisica teorica;
6) geodesia.

Art. 28. — Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola integrati da esercitazioni scritte pratiche o grafiche sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.

Art. 29. — L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « geometria analitica con elementi di proiettiva » per il primo anno, e « geometria descrittiva con disegno » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 30. — Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze d'iscrizione e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, debbono precedere la iscrizione e l'esame di meccanica razionale;

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli studi;

l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;

l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica;

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di matematica complementare.

Art. 31. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 32. — Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante le scienze matematiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione.

Art. 33. — L'esame di laurea comprende:

1) una prova scritta o grafica nella materia scelta per la tesi di laurea;

2) la discussione orale della prova scritta o grafica e della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della facoltà diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) fisica matematica;
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica organica;
2) spettroscopia;
3) elettrologia;
4) geometria differenziale;
5) mineralogia;
6) geodesia;
7) fisica terrestre.

Art. 35. — Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola integrati da esercitazioni scritte, pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.

Art. 36. — L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Art. 37. — Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari. Dovendosi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizioni e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale e delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi;

l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere la iscrizione e l'esame di fisica matematica;

l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.

Art. 38. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 39. — Per il conseguimento della laurea in fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la fisica, concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria della Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli, dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 40.

Art. 40. — L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica di fisica;

2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

Art. 41. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1) geometria superiore;
2) teoria delle funzioni;
3) fisica matematica;
4) fisica terrestre;
5) spettroscopia;
6) geodesia;
7) mineralogia;
8) geometria differenziale.

Art. 42. — Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola, integrati da esercitazioni scritte, pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.

Art. 43. — L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « geometria analitica con elementi di proiettiva » per il primo anno e « geometria descrittiva con disegno » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 44. — Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizione e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale;

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano degli studi e delle matematiche complementari;

l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;

l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.

Art. 45. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 46. — Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la matematica e la fisica concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 47.

Art. 47. — L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica di fisica e una scritta di matematica;

2) la discussione orale delle prove e della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 175. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1736.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 1736. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta signora Burzi Giuseppina ved. Masotti con atto pubblico 4 gennaio 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. 1737.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 1737. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità relitta in suo favore dal defunto signor Francesco Paolo Pici, con testamento olografo in data 12 luglio 1940, consistente in buoni fruttiferi postali per L. 21.000 e in una casetta e terreni del valore dichiarato di L. 100.000, siti nel comune di Bovino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Caltagirone (Catania).

N. 1738. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 26 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1739.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 1739. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, e di L. 10.000, in contanti, disposta in suo favore dal dott. ing. Alfredo Klinkmann, con atto pubblico in data 23 settembre 1942, per l'istituzione di una borsa per studi di perfezionamento nella lingua e letteratura tedesca, con la rendita delle L. 100.000 nominali, e per l'acquisto, con le L. 10.000 in contanti, di opere di letteratura tedesca, destinate alla biblioteca della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1740.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1740. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della collezione dei trofei di caccia grossa, del valore di circa L. 50.000, del defunto conte Giovanni Marchetti degli Angelini, disposta in suo favore dalla contessa Laura Marchetti degli Angelini in Manzoni Borghese, con atto pubblico in data 7 novembre 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 1° febbraio 1948, n. 93.

Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni di guerra spettanti ai partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 372, sono liquidati, in via definitiva, sulla base del grado che essi rivestivano nelle Forze armate all'8 settembre 1943, ancorchè non fossero in servizio a tale data, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 1° febbraio 1948, n. 94

Abrogazione del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1171, relativo alla disciplina della macellazione dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1.

E' abrogato il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1171, relativo alla macellazione dei suini.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 95.

Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto il 18 dicembre 1947 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli altri enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 dicembre 1947, da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 96.

Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana da destinarsi al funzionamento della delegazione della C.R.I. in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1947-48 è concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, per le spese di funzionamento della propria delegazione in Trieste, un contributo straordinario di L. 50.000.000 da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — relativo a detto servizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 97.

Elevazione del contributo concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 febbraio 1948:

Art. 1.

Il contributo di L. 24.000.000, concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, è elevato, per l'esercizio finanziario 1947-1948, a L. 94.000.000

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 giugno 1947.

Istituzione di una scuola media governativa nel comune di Bisceglie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento della scuola media di Bisceglie già in atto dal 1° ottobre 1946;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946, è statizzata la scuola media pareggiata del comune di Bisceglie a due corsi e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside con insegnamento;
6 cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
1 cattedra di matematica;
1 cattedra di disegno;
1 posto di segretario;
3 posti di bidelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1948
Registro Pubblica istruzione n. 5, foglio n. 114

(1030)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1947.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per il triennio 1947-1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;
Visto il decreto reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro n. 18 Corporazioni, foglio n. 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;
Visto il decreto reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 25 Corporazioni, foglio n. 175-*bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;
Viste le designazioni fatte dal Ministro per i trasporti, dal Presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti finanziatori;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per il triennio 1° luglio 1947-30 giugno 1950, è composto come segue:
prof. Mario Giacomo Levi, presidente;
on. dott. Angelo Corsi, vice presidente;
dott. Francesco Chieffi, amministratore delegato;
ing. Tommaso Notarlorberti, membro;
prof. Vincenzo Maria Romanelli, membro;
avv. Ercole Chiri, membro;
dott. Cesare Oscar Vegezzi, membro;
dott. Luigi Cordella, membro;
Luigi Angeletti, membro.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 98. — BRUNO

(956)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 luglio 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti da alcune categorie dell'industria della provincia di Roma;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;
Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Roma, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 luglio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Roma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 384

(962)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagni di Lucca, Fosciandora, Giuncugnano, Sillano, Trassilico e Villa Collemandina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947 relativi alla concessione e alla proroga del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagni di Lucca, Fosciandora, Giuncugnano, Sillano, Trassilico, Villa Collemandina sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagni di Lucca, Fosciandora, Giuncugnano, Sillano, Trassilico, Villa Collemandina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 306

(964)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica, del vetro e della paglia di Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947 e 5 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinate categorie e località della provincia di Ascoli Piceno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro di Ascoli Piceno, Fermo, Acquasanta, San Benedetto del Tronto, Arquata, Sant'Elpidio a Mare, Massa Fermana, Offida, Amandola, Montegiorgio, Ripatransone, Servigliano, i disoccupati dipendenti dall'industria della paglia di Montappone, Falerona, Massa Fermana, ai disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro di Porto San Giorgio e per i disoccupati edili di Grottammare e Montegiorgio, permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro di Ascoli Piceno, Fermo, Acquasanta, San Benedetto del Tronto, Arquata, Sant'Elpidio a Mare, Massa Fermana, Offida, Amandola, Montegiorgio, Ripatransone, Servigliano, ai lavoratori dipendenti dall'industria della paglia di Montappone, Falerone, Massa Fermana, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e del vetro di Porto San Giorgio e ai lavoratori dipendenti dall'industria edile di Grottammare e Montegiorgio, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dai decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947 e 5 luglio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 29

(978)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1948.

Approvazione di un'opzione relativa ad una tariffa attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione per una tariffa, attualmente in uso, approvata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, l'opzione presentata dalla Compagnia anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino, mediante la quale la tariffa mista a premio costante e a capitale crescente approvata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941 può trasformarsi in una mista ordinaria a premio decrescente.

Roma, addì 16 febbraio 1948

(932) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1948.

Proroga dei termini legali o convenzionali per la chiusura, a causa di sciopero, di alcune aziende di credito operanti nella città di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei giorni 3 e 4 dicembre 1947 non hanno potuto essere aperte al pubblico, causa uno sciopero generale indetto nella città di Messina, le seguenti aziende di credito e dipendenze: Banco di Sicilia: dipendenze di Messina; Banco di Roma: dipendenze di Messina; Banca del Sud: sede ed agenzia di città in Messina; Banca di Messina: sede in Messina;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende di credito interessate onde ottenere la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisòrio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze delle aziende di credito appresso indicate, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata per i giorni 3 e 4 dicembre 1947: Banco di Sicilia: dipendenze di Messina; Banco di Roma: dipendenze di Messina; Banca del Sud: sede ed agenzia di città in Messina; Banca di Messina: sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle aziende di credito interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(939)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Modificazione delle norme relative alla determinazione dei valori di riscatto di alcune forme di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la modifica delle norme relative alla determinazione di alcuni valori di riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad adottare le seguenti norme per la determinazione di valori di riscatto relativi alle assicurazioni a vita intera a premi temporanei:

« Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale ridotto per l'età dell'assicurato al momento del riscatto e dividendo il prodotto per 100. L'età verrà calcolata per anni interi al giorno natalizio più vicino alla data del riscatto ».

Roma, addì 19 febbraio 1948

(952) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1948.

Messa in liquidazione della Società anonima « Caffè Hag », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « Caffè Hag », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi di persone di nazionalità tedesca;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la predetta Società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio e che si rende pertanto necessaria la messa in liquidazione della stessa;

Visto l'art. 8 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

La Società anonima « Caffè Hag », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Enzo Avanzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1948

(953) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1948.

Messa in liquidazione della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano, corso Italia n. 8;

Ritenuto che, come risulta dalla relazione del sequestratario, la suindicata Società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società in accomandita «Ikonta», con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Gennaro Cimmino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1948

Il Ministro: Del Vecchio

(1071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bedolo Augusta in Fedel, avverso la iscrizione di Fedel Riccardo (disperso), nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 248 decisioni — N. 286 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 24 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina *Ferdinando, membro; dott. Sciaudone* Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Bedolo Augusta in Fedel, nell'interesse di Fedel Riccardo (disperso), fu Biagio, recapito: Augusta Bedolo in Fedel, via Cavini n. 4, Largo San Lazzaro Treviso, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

.. Certo è che da tutti gli atti non risulta essere stato il Fedel assunto a confidente dell'O.V.R.A. ed avere spiegato come tale attività informativa

(*Omissis*).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Bedolo Augusta in Fedel nell'interesse di Fedel Riccardo e ordina la cancellazione del nome di Fedel Riccardo dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 24 gennaio 1948

La Commissione
T. Cataldi F. Polistina - A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(745)

Esito del ricorso presentato da Siniscalchi Vittorio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 249 decisioni — N. 79 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 27 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Siniscalchi Vittorio fu Nicola, nato a Venosa (Potenza) il 30 luglio 1891, residente in Milano, via Freguglia n. 10, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 424, respinge il ricorso proposto da Siniscalchi Vittorio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 gennaio 1948

La Commissione
T. Cataldi F. Polistina A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(746)

Esito del ricorso presentato da Pieri Maddalena avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 250 decisioni — N. 245 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 29 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Pieri Maddalena ved. Novelli fu Irene Pieri, nata a Firenze il 20 febbraio 1897, ivi domiciliata, elettivamente presso l'avv. I. Tarchiani, via degli Alfani 57, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pieri Maddalena ved. Novelli, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145, del 2 luglio 1946.

Roma, addì 29 gennaio 1948

La Commissione
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento), di un mutuo di L. 1.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(890)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (Benevento), di un mutuo di L. 820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(891)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Giustina Bellunese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Giustina Bellunese (Belluno), di un mutuo di L. 830.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(892)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 285, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesiomaggiore (Belluno), di un mutuo di L. 1.440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(893)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari), di un mutuo di L. 2.016.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(894)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari), di un mutuo di L. 1.920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(895)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari), di un mutuo di L. 1.704.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(896)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modugno (Bari), di un mutuo di L. 692.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(897)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Attribuzione della carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia all'ing. Augusto Ambrosi.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 febbraio 1948, a rettifica del decreto 27 dicembre 1947, si specifica che la carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia, affidata col sopraindicato decreto, s'intende attribuita all'ing. Augusto Ambrosi.

(1073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 febbraio 1948 - N. 39

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,20
Id. 3,50 % 1902	69,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,80
Redimibile 3,50 % 1934	68,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,30
Id. 5 % 1936	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 3,50% (1934)	223885	Pellegrino Domenico di Luciano dom. a Termini Imerese	84 —
Rend. 5% (1935)	37656	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti costituiti a norma del R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, presso l'Intendenza di finanza di Catania	237.180 —
Id.	37657	Cassa depositi e prestiti per il servizio dei depositi cauzionali del commercio presso l'Intendenza di finanza di Catania	27.385 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 46

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	784170	Gallo Amelia fu Michele, nubile, domiciliata in Padula (Salerno)	175 —
Id.	61231	De Gregorio Stefano di Ferdinando domiciliato in Sommatina. Ipotecata	59,50
Id.	525018	Melani Francesco fu Giuseppe, dom. Bibbiena (Arezzo). Ipotecata	21 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	122296	Colucci Francesco fu Cesare	500 —
Id.	113770	De Vita Antonio di Gaetano, dom. a Messina, vincolata	20 —
Id.	59560	Degoli Bice di Augusto in Saetti, dom. in Modena	120 —
Id.	118328 (solo usufrutto)	Ospedale civile « Umberto I », in Ancona, con usufrutto a Recchioni Adria fu Attilio	160 —
Id.	76614	Fascetti Giuseppina di Giuseppe, moglie di Azzone Mariano, dom. a Pisa, vincolata	1.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	858594	Pietrapertosa Citimmino Cania Maria fu Canio e fu Evangelista Domenico, minore emancipata sotto la curatela del marito Guarino Antonio di Nicola, dom. a Melito (Napoli), vincolata	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	518702	Come sopra	49 —
Cons. 3,50 % (1906)	742821	Comune di Pacentro (L'Aquila), vincolata	122,50
P. R. 3,50 % (1934)	311762	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	441719 (solo per la proprietà)	Bruschetti Angelina fu Enrico, moglie di Bonioli Natale Luigi, dom. a Milano, vincolata per dote e con usufrutto a Corvino Ida fu Luigi ved. Bruschetti	196 —
Id.	45635	Cappella laicale del SS.mo Rosario del comune del Colle S. Magno, in Terra di Lavoro	3,50
Id.	45636	Cappella laicale di Santa Maria delle Grazie e SS.mo Sacramento del comune di Colli di S. Magno, in Terra di Lavoro	7 —
Id.	51444	Cappella di Santa Maria delle Grazie e cappella del SS.mo Sacramento e SS.mo Rosario di Colle S. Magno, in provincia di Terra del Lavoro	35 —
Id.	112096	Come sopra	3,50
Id.	267813	Congrega o Congregazione di carità di Colle S. Magno	28 —
Id.	686874	Come sopra	164,50
Id.	389717	Come sopra	3,50
Id.	791245 (solo nuda proprietà)	Colmayer Antonio fu Goffredo, minore sotto la patria potestà della madre Berardi Elisa di Nicola ved. Colmayer Goffredo, dom. a Messina, con usufrutto a quest'ultima	346,50
Id.	592396	Fondazione Corsini di Laiatico, in Roma	35 —
Rendita 5 %	72931	Fondazione Cesare Allievi, amministrata dal Comando del deposito del 13º Reggimento di artiglieria da campagna, in Roma	900 —
P. R. 3,50 % (1934)	494441	Come sopra	2.870 —
P. R. 5 % (1936)	8472 (solo per la proprietà)	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo	950 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138986	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo e Manfredi Gaetano fu Giuseppe	420 —
Id.	473979	Triolo Antonino, Leonardo e Giovanna fu Gioacchino, minori sotto la patria potestà della madre Bonifacio Maria Filippina fu Leonardo ved. Triolo, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	2.751 —
Id.	77668	Fondazione « Adriano Lobetti Bodoni », amministrata dal deposito del 92° Reggimento fanteria in Torino	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1947

p. Il direttore generale: CRESTINI

(4458)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a quaranta posti di vice ragioniere in prova, gruppo B, nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il Regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1947, registro n. 4, foglio n. 246, col quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*);
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 10 giugno 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a quaranta posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*) nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1. De Lucia Claudio . . . punti 17,66
2. Arnaudo Domenico, reduce, ammogliato » 17 —
3. Gambardella Alfredo . » 17 —
4. Forte Argeo . . . . » 16,33
5. Ocone Ettore . » 16,08
6. Ricciardi Settimio, presta lodevole servizio da oltre un anno nella Amministrazione, nato nel 1923 . punti 15,66
7. Solinas Giovanni, nato nel 1926 » 15,66
8. Dell'Aira Nicola, presta lodevole servizio da oltre un anno nell'Amministrazione, combattente . » 15 —
9. Sabella Raffaele, combattente . » 15 —
10. Zocchi Edmondo . » 14,83
11. Cristallini Gioacchino, nato nel 1922 » 14,75
12. Alessio Italo, nato nel 1926 . » 14,75
13. Scipioni Gustavo . . . » 14,66
14. Murgia Benedetto, combattente . . » 14,33
15. Pandolfi Eliseo » 14,33
16. Musio Giuseppe, combattente, ammogliato, nato nel 1908 » 14 —
17. Albertini Sergio, partigiano, nato nel 1923 » 14 —
18. Panico Raffaele, nato nel 1927 » 14 —
19. Musto Emilio . . » 13,50
20. Stancampiano Natalino, croce di guerra » 13 —
21. Marsullo Raffaele, combattente, nato nel 1914 » 13 —
22. Pala Francesco, combattente, ufficiale di complemento, nato nel 1920 » 13 —
23. Cavallaro Gioacchino, presta lodevole servizio da oltre un anno nell'Amministrazione » 13 —
24. Pisu Armando, nato nel 1926 » 13 —

Sono dichiarati non idonei:

1. Maggi Augusto . . . . punti 10,33
2. Cioccia Elio . . » 10 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Giustizia n. 3, foglio n. 318. — OLIVA

(1078)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.